


# TERAPIA DOLORE SEMPLIFICATA IN VETERINARIA

Anmvi 27-05-2010



Il 20 maggio scorso la Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario ha trasmesso all'ANMVI una nota, ora [pubblicata](#) anche sul portale del Ministero della Salute, nella quale si danno importanti precisazioni sull'applicazione della [Legge 38 del 15 marzo 2010](#) sulla terapia del dolore. All'emanazione della Legge, l'ANMVI aveva [chiesto](#) al Ministero della Salute di chiarirne l'applicabilità alla medicina veterinaria.

Ora il Direttore Generale **Gaetana Ferri** risponde che la materia disciplinata dalla Legge 38/2010, "concerne l'ambito umano", tuttavia aggiunge che le disposizioni contenute nell'art.10 (*Semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del dolore*) "sono applicabili sia alla medicina umana che a quella veterinaria".

In particolare:

- per i medicinali stupefacenti appartenenti all'allegato III bis del [DPR n. 309/90](#), limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale, si prevede l'impiego della ricetta in copia semplice non ripetibile;
- il registro di carico e scarico previsto da quest'ultimo è sostituito dal registro di entrata e uscita di cui all' art. 60;
- sono depenalizzate le irregolarità formali sulla tenuta dei registri;

La Legge 38/2010 ha modificato il [Testo Unico](#) delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (DPR n. 309/90).